



REGIONE
PIEMONTE

Assessorato alla Cultura e Turismo

L'Assessore

Prot. n° 0528/CUT

Torino, 31 MAG, 2018

Al Presidente
Consiglio Regionale del Piemonte
Sede

Al Consigliere Regionale del Piemonte
Gruppo PD
Daniele Valle
Sede

E p.c.

Al Gabinetto di Presidenza
Giunta Regionale del Piemonte
Sede

Oggetto: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE VALLE n. 2122 : AVENTE AD OGGETTO: "Rilascio patentini per l'esercizio della professione di guida turistica da parte della Città Metropolitana di Torino"

La questione posta riguarda la legittimità o meno dell'operato di Città Metropolitana di Torino, che continua a rilasciare patentini regionali alle guide turistiche, in possesso di patentino conseguito in altra Regione, che ne richiedano l'emissione.

Occorre preliminarmente precisare che ci troviamo in un contesto legislativo particolare, essendo venuto meno, almeno per ora, l'accordo Stato Regioni che avrebbe dovuto approvare lo standard nazionale per le future guide turistiche, presupposto fondamentale per l'avvio di nuovi corsi e l'abilitazione di nuove guide, secondo quanto previsto dalla legge nazionale 97 del 2013 ed essendo venuto meno il decreto ministeriale 565 a seguito dei ricorsi amministrativi, come giustamente rilevato nell'interrogazione.

E' molto corretta la ricostruzione del contesto da parte del Consigliere Valle e quindi oggi abbiamo dal punto di vista normativo delle guide nazionali, che possono operare su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla Provincia o Regione nella quale abbiano ottenuto l'abilitazione originaria.

Si chiarisca quindi che dal punto di vista sostanziale la guida abilitata di altra Regione può esercitare in Piemonte ed in particolare in Città Metropolitana, sia nel caso in cui sia stata iscritta negli elenchi della Città Metropolitana, sia che non lo sia stato.

Via Bertola, 34

10122 Torino

tel. 011 - 432.1620

fax 011-432.5564

Nella fattispecie risulta che le iscrizioni siano state in ogni caso in numero molto contenuto, non superiori a 5 nell'ultimo biennio e motivate dal trasferimento del richiedente nel territorio della Città Metropolitana e conseguentemente dall'esigenza di poter ivi esercitare la professione; ai sensi della legge regionale 33 del 2001, articolo 7 comma 1 bis, "l'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale", in tal senso l'operato di Città Metropolitana, almeno in questa fase di passaggio, non appare censurabile, tenuto altresì conto che ai sensi del successivo comma della legge l'iscrizione negli elenchi provinciali della Regione Piemonte comporta l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento, garantendo in tal senso l'utenza finale dei servizi prestati dalla guida turistica.

Cordiali saluti

Antonella Parigi

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)